



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n.4927/1996 e sui motivi aggiunti, proposti da Umberto Negri, rappresentato e difeso dall' Avv. Pasquale Basile, elettivamente domiciliato in Milano, Via Conservatorio 13, presso la segreteria TAR;

contro

Comune di Induno Olona, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Ravizzoli, elettivamente domiciliato in Milano, Corso Magenta 63;

per l'annullamento

della concessione edilizia in sanatoria prot. 4180/96 - prat. 66/96 - del 3.9.1996, nella parte in cui dispone quale prescrizione particolare " la demolizione del ripostiglio e della bussola esterni all'abitazione" nel termine di 180 giorni dalla notifica della concessione stessa, con

l'obbligo di comunicazione delle date di inizio e fine lavori;

di tutti gli atti ad esso preordinati, consequenziali o comunque connessi.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

VISTI gli atti tutti della causa;

Uditi, ai preliminari della pubblica udienza del 28 Marzo 2008, relatore il Ref. Silvana Bini, l'Avv. Basile e l'Avv. Ravizzoli per l'Amministrazione Comunale resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### **FATTO**

Il ricorrente con istanza del 12.4.1996, integrata con ulteriore documentazione in data 21.6.1996, ha chiesto al Comune odierno resistente, il rilascio della concessione in sanatoria ex art 13 L. 47/85, per le opere eseguite sul fabbricato di sua proprietà in via Mascagno 13.

La predetta istanza veniva accolta parzialmente, in quanto veniva ordinata la demolizione di parte delle opere, cioè il ripostiglio e la bussola esterni all'abitazione.

Avverso detta concessione edilizia in sanatoria, nella parte

in cui viene prescritta la demolizione delle suddette opere,  
il ricorrente articola i seguenti motivi di censura:

*Violazione sotto il profilo dell'erronea applicazione  
dell'art 13 L. 47/85, anche in relazione all'art 4 L.  
10/77 e alla L. 1150/1942;*

*Violazione sotto il profilo dell'erronea applicazione  
delle norme locali in materia urbanistico edilizia,  
concernenti le determinazioni assumibili in ordine alle  
istanze di concessione edilizia con riferimento alle  
prescrizioni di zona da applicare nella fattispecie;*

*Illogicità; assoluta carenza di motivazione; erroneità  
dei presupposti;*

Sostiene parte ricorrente l'illegittimità del diniego  
essendo carente ogni riferimento alle disposizioni  
presuntivamente violate, preclusive della sanatoria. Stante  
poi la tipologia dell'opera, che non comporta alcuna  
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,  
l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare una sola sanzione  
pecuniaria, non una sanzione demolitoria/ripristinatoria.

Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto  
del ricorso e depositando, in vista dell'udienza di merito,  
la relazione tecnica istruttoria del 17.7.1996, in cui si

afferma che l'intervento rispetta il parametro volumetrico, ma non la superficie coperta e quindi non può essere sanato. Con motivi aggiunti depositati in data 29.2.2008 il ricorrente formula nuove censure avverso la relazione tecnica prodotta in giudizio dall'Amministrazione.

Alla pubblica udienza del 28 Marzo 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

### **DIRITTO**

1) Il ricorrente impugna la concessione in sanatoria ex art 13 L. 47/85, nella parte in cui dispone la demolizione di taluni manufatti, il ripostiglio e la bussola esterna all'abitazione.

2) Il ricorso si appalesa fondato, per quanto concerne la censura con cui si deduce il vizio di difetto di motivazione.

Come noto l'art 13 L. 47/85 disciplina il c.d. « procedimento di accertamento di conformità », ora disciplinato dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il relativo titolo abilitativo, ma sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione

sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità). Poiché il diniego alla domanda di concessione in sanatoria ex art. 13 l. n. 47 del 1985 (come il diniego di concessione o di autorizzazione a costruire) comporta una contrazione dello "*ius aedificandi*", si rende necessaria una circostanziata motivazione, esplicitativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi nel contrasto del progetto presentato con specifiche norme urbanistiche, esplicitamente indicate, riportando così in modo intelligibile le ragioni per le quali sussiste la ritenuta difformità urbanistica.

Nell'atto impugnato non si riporta alcuna indicazione delle norme impeditive alla sanatoria. Solo nella relazione tecnica, che tra l'altro non viene neppure richiamata nella concessione in sanatoria, si afferma genericamente che il progetto presentato non rispetta il parametro relativo alla superficie coperta, senza esplicitare compiutamente ed in modo intelligibile le ragioni per le quali sussisterebbe tale difformità.

Dal contenuto della motivazione di diniego opposta al ricorrente non è dato quindi risalire in base a quale delle disposizioni legislative o regolamentari è stato accertato il superamento della superficie coperta. A fronte dell'evidente difetto di motivazione, rilevato

altresì che l'Amministrazione non si è avvalsa della possibilità di integrare la motivazione ex art 21 octies L. 241/90 in questa sede, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, ravvisandone giusti motivi in considerazione del vizio rilevato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 Marzo '08, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Silvana Bini - Referendario est.

Carmine Russo - Referendario